

5. Osservazioni particolari

5.1. Al penultimo «considerando» dovrebbe esserne aggiunto un altro, con riferimento ai paesi associati del bacino del Mediterraneo. Di conseguenza, il «considerando» finale dovrebbe indicare che anche per questi ultimi vanno definiti stanziamenti sulla base di altre risorse comunitarie.

5.2. Articolo 3

Andrebbe aggiunto un comma 4 in cui si dica che la Commissione ha la responsabilità di prendere le misure necessarie per garantire un'efficace sinergia tra le risorse

comunitarie e le risorse derivanti da fondi pubblici o privati.

5.3. Articolo 4, paragrafo 2

Dopo «ogni anno» bisognerebbe far riferimento all'obiettivo di cui all'articolo 1.1.

5.4. Articolo 7, paragrafo 1

Si dovrebbe prevedere l'invio della relazione interinale anche al Comitato.

5.5. Articolo 9

Dopo «paesi associati dell'Europa centroorientale (PECO)» aggiungere «e del bacino del Mediterraneo».

Bruxelles, 20 dicembre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole

(96/C 82/05)

Il Consiglio, in data 8 agosto 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boisserée in data 11 dicembre 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 dicembre 1995, nel corso della 331ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Tenore e finalità della proposta della Commissione

Nel quadro dei programmi di sostegno ad azioni nei paesi in via di sviluppo la Commissione ha presentato una proposta di regolamento dedicata alla promozione di azioni ambientali realizzate nei paesi in via di sviluppo. Questa azione si riallaccia alla posizione assunta dall'Unione europea alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del giugno 1992 (svoltasi a Rio de Janeiro): in tale occasione la Comunità aveva approvato l'accordo sulla diversità biologica, sui cambiamenti climatici e sulla lotta alla desertificazione, come pure il programma d'azione «Agenda 21», senza tuttavia assumere impegni concreti circa provvedimenti

nei confronti dei paesi in via di sviluppo. La proposta di regolamento in esame si propone di favorire, mediante la promozione di progetti, le condizioni per il progresso dei paesi in via di sviluppo nel contesto di uno sviluppo durevole compatibile con l'ambiente (vedere 5° programma d'azione della Comunità europea).

La proposta di regolamento prevede aiuti non rimborsabili che ammonteranno complessivamente a 13,2 milioni di ECU nel 1995 e a 15 milioni di ECU nel 1996; l'azione dovrà essere proseguita al di là di questo biennio e non è prevista alcuna scadenza: eventuali progetti concreti dovranno essere varati tenendo conto dell'esperienza maturata nella pratica. La Commissione ha motivato

l'impegno finanziario relativamente ridotto (rispetto all'enorme entità dei problemi in questo campo) facendovi presenti le azioni complementari previste da altre organizzazioni internazionali in varie regioni del mondo (ad esempio ASEAN, ALA, iniziative nel quadro dell'Accordo di Lomé). Nei vari paesi il programma è stato inoltre concepito come aiuto iniziale ai beneficiari: le sue proporzioni definitive dovranno essere decise sulla base dell'esperienza fatta durante il primo biennio.

I provvedimenti sono destinati a integrare la dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei vari paesi considerati, in particolare per interventi nei seguenti settori:

- preservazione della diversità biologica;
- miglioramento dell'ambiente, in particolare di quello urbano, mediante l'attuazione di progetti di gestione concernenti i rifiuti, le acque reflue, l'inquinamento atmosferico, ecc.;
- la preservazione delle zone costiere;
- l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente nel settore dell'energia;
- il miglioramento delle pratiche di difesa e di gestione dei suoli.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato economico e sociale esprime compiacimento per la proposta. Rileva il nesso che intercorre tra le azioni progettate e le proposte contenute nel 5° programma d'azione per l'ambiente. Nel punto 5.1 del parere sul bilancio provvisorio di questo programma d'azione (doc. CES 1177/95 del 25 ottobre 1995) il Comitato ha chiesto espressamente che la politica ambientale fosse inglobata nella politica europea di sviluppo per far progredire in ampie parti del mondo uno sviluppo «durevole e rispettoso dell'ambiente» grazie alle possibilità e all'esperienza disponibili in Europa. A giudizio del Comitato, le azioni in esame vanno completate da tutta una serie di standard ecologici da inglobare nella politica europea di sviluppo: ciò vale in particolare per gli investimenti europei nei paesi in via di sviluppo.

2.2. Il Comitato condivide anche la duplice motivazione giuridica, ossia l'ambiente e lo sviluppo.

2.3. Il Comitato si è chiesto se i finanziamenti previsti bastassero per realizzare un programma di aiuti di così ampio respiro. Alla luce dell'entità dei mezzi finanziari resi disponibili sarebbe in linea di principio opportuno prevedere una concentrazione del programma. Il Comitato giudica ragionevole la proposta della Commissione di mettere allo studio una tale concentrazione solo alla luce delle esperienze fatte nella fase iniziale e di definire le priorità di anno in anno. Il Comitato si rammarica che la proposta di regolamento sia stata presentata con notevole ritardo, per cui nella pratica le regole previste non possono più essere applicate alle azioni intraprese nel 1995.

Si pone poi il quesito dell'eventuale opportunità di chiedere la partecipazione dei beneficiari per ciascun progetto. Sostanzialmente una tale partecipazione sarebbe già di per sé giustificabile per assicurare che vengano proposti solo progetti veramente validi, rispondenti al vero interesse del beneficiario e tali da poter essere proseguiti anche dopo che l'aiuto sarà cessato. In questo senso il Comitato accetta in ogni caso l'accento alla flessibilità necessaria nella fase iniziale, tanto più che non è stato riconosciuto un diritto giuridico alla concessione di finanziamenti per attuare i progetti.

2.4. Il Comitato ritiene particolarmente interessanti le esperienze che verranno maturate con il programma durante il primo anno: consentiranno infatti di tratteggiare la struttura futura degli aiuti ambientali per uno «sviluppo durevole» nei paesi in via di sviluppo. Per tale motivo il Comitato tiene a ricevere le relazioni che verranno stilate sulle esperienze in materia, unitamente alle valutazioni compiute, e ad avere la possibilità di pronunciarsi al riguardo:

- tenendo conto della posizione espressa dal Comitato in materia di politica ambientale, non da ultimo nei suoi lavori sul «programma d'azione»,
- e in considerazione dell'importanza del provvedimento per le categorie economiche e sociali dei paesi in via di sviluppo con i quali esso intrattiene stretti contatti.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

Il Comitato intende l'aiuto in termini di «competenze tecniche» contemplato nel provvedimento nel senso che è prevista la partecipazione di esperti per la valutazione di provvedimenti nuovi e già attuati allo scopo di addivenire a una cooperazione in materia ambientale fra l'Europa e i paesi in via di sviluppo.

3.2. Articolo 2

Per allineare la formulazione del paragrafo 1, primo trattino, a quella dell'accordo di Rio, il testo dovrebbe essere redatto come segue:

- «Preservazione della diversità biologica, mediante
- a) conservazione degli ecosistemi e degli habitat, come pure delle specie e delle risorse genetiche,
 - b) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche,
 - c) identificazione e valutazione delle risorse di biodiversità.»

Nel secondo trattino è opportuna un'aggiunta, per cui il testo delle ultime due righe andrebbe riformulato come segue:

- «...atmosferico, come pure di progetti destinati a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile nel contesto della...».

Riguardo all'articolo 2, paragrafo 2, il Comitato interpreta il testo del secondo trattino nel senso che anche la messa a punto di regolamentazioni in materia ambientale rientra fra gli strumenti che possono beneficiare di aiuti.

Il Comitato fa inoltre presente che le nozioni di «sviluppo durevole» e «integrazione dell'ambiente» costituiscono condizioni strettamente legate e non già a sé stanti.

3.3. Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, nel paragrafo 3, al secondo trattino, dovrebbe essere aggiunta anche la valutazione delle azioni beneficiarie di aiuti.

3.4. *Articolo 3*

Il Comitato presuppone che gli operatori economici privati potranno partecipare alle azioni previste senza che si creino vantaggi competitivi. Esso giudica altresì opportuno adeguare la formulazione dell'articolo 3 al testo dell'articolo 251 A, paragrafo 2, dell'accordo sulla revisione della Quarta convenzione di Lomé (4 novembre 1995).

3.5. *Articolo 4*

In merito al paragrafo 3 si osserva che in linea di principio una partecipazione finanziaria del beneficiario degli aiuti è opportuna (vedere il punto 2.3); di norma dovrebbero esserne esclusi solo i progetti pilota.

3.6. *Articolo 6*

Riguardo al paragrafo 3 è importante che i controlli vengano effettuati presso entrambe le parti interessate all'azione. Il Comitato giudica cruciale che proprio nella fase di avvio del programma vengano attuati controlli di bilancio sull'attuazione del programma.

3.7. *Articolo 7*

Il Comitato tiene ad apportare la propria esperienza, maturata con la collaborazione delle parti economiche e sociali dei paesi in via di sviluppo, ai lavori di riflessione della Commissione e del comitato consultivo. Esso si impegnerà affinché tali parti economiche e sociali provvedano a far conoscere il programma nei paesi in via di sviluppo.

3.8. *Articolo 8*

Le relazioni sull'esperienza acquisita dovrebbero essere rese disponibili anche al Comitato, il quale auspica di avere la possibilità di pronunciarsi al riguardo (vedere il punto 2.4 che precede).

Bruxelles, 20 dicembre 1995.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Carlos FERRER
